

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DELLA ISCRIZIONE NEL CALENDARIO
COMUNALE DELLE MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE LOCALI.**

Approvato con la DCC n. 64/11.07.2013
Allegato alla Delibera del **CONSIGLIO COMUNALE**
n. 72 del 19-10-2016

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione nel calendario comunale e i criteri per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale in conformità a quanto previsto dalla L.R. 13/06/2014 n. 10 Testo Unico in materia di commercio, nonché della D.G.R. 29/12/2014 n. 1825.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) “ **Attività fieristiche**” la presentazione, la promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni e servizi, in modo da offrire al pubblico dei visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta. Le attività fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
 - 1) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
 - 2) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;
 - 3) esposizioni, aperte al pubblico indifferenziato od operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;
 - 4) mostre-mercato limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e servizi esposti.
- b) **Soggetti pubblici** gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, nonché gli enti pubblici le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti pubblici, aventi finalità fieristiche. Sono altresì equiparati ai soggetti pubblici le società di capitale a partecipazione prevalentemente pubblica che abbiano come oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che siano proprietarie dei complessi immobiliari espositivi o ne abbiano, comunque, la disponibilità;
- c) **Soggetti privati** le persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di società commerciali e cooperative e loro consorzi, le associazioni, i comitati e le fondazioni;
- d) **Espositori** i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti che partecipino alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

- e) **Visitatori** coloro che accedono alle attività fieristiche siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici o produttivi oggetto della manifestazione.

ART. 3 ESCLUSIONI

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le esposizioni universali;
- b) le attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dalla D.L.vo 114/98;
- c) le attività dei pubblici esercizi disciplinate dalle legge 25 agosto 1991 n. 287;
- d) le esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in occasione di convegni o di manifestazioni culturali;
- e) le esposizioni di beni e/o servizi effettuate da un unico espositore;
- f) le mostre e/o esposizioni, anche collettive di opere di artisti viventi.

ART. 4 QUALIFICA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e visitatori.

La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si volge la manifestazione.

Sono manifestazioni fieristiche locali quelle che, per la provenienza degli espositori e dei visitatori, per l'influenza economica e sociale, non travalicano un ristretto ambito territoriale e vengono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) numero minimo di espositori pari a 10(dieci);
- b) provenienza prevalente degli espositori della provincia sede della manifestazione;
- c) campagna pubblicitaria e comunicazione in genere: a diffusione provinciale.

ART. 5 CATEGORIE MERCEOLOGICHE E POSTEGGI

Le categorie merceologiche ammesse per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche locali sono quelle elencate nell'*Alligato B* della D.G.R. 29 dicembre 2014 n. 1825.

L'organizzatore dovrà prevedere, nel regolamento della manifestazione, una riserva di posteggi non inferiori al 25% da destinare alle attività del territorio comunale, con priorità per le attività che hanno sede nel centro storico di Assisi, per le manifestazioni che si svolgono in Assisi e nel centro abitato per le frazioni.

Nell'ambito della priorità è data precedenza alle attività che esercitano nei locali più vicini al luogo della manifestazione.

La priorità decade allo scadere dei termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione.

Nell'ambito della riserva del 25% non possono essere rigettate istanze per motivi connessi alla eccessiva presenza della categoria merceologica commercializzata dall'avente diritto.

I posteggi assegnati nell'ambito della priorità del 25% dovranno essere dislocati in posizioni centrali.

ART. 6 ORARIO DI SVOLGIMENTO

L'orario di svolgimento previsto può essere sottoposto a limitazioni per ragioni di pubblico interesse.

La realizzazione della manifestazione fieristica su suolo pubblico è subordinata all'acquisizione da parte del soggetto organizzatore della concessione di occupazione suolo pubblico.

ART. 7 SEDI ESPOSITIVE

Le sedi espositive utilizzate dall'organizzazione dovranno garantire il rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti, la sicurezza delle strutture temporanee, degli impianti e delle attrezzature nonché, ove necessario, essere dotate di servizi antincendio, di vigilanza, di pronto soccorso e di servizi igienici.

La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione sarà presentata al Comune prima dello svolgimento della manifestazione stessa.

ART. 8 CALENDARIO COMUNALE

L'esercizio delle manifestazioni fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'art.2 lett.b) e c) del presente Regolamento.

L'interessato chiede al Comune entro il 30 Novembre dell'anno precedente il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica locale ai fini dell'inserimento nel calendario comunale.

L'amministrazione comunale provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'art. 61 c. 1 L.R. 10/2014, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione fieristica presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

- a) del settore o dei settori economici produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle manifestazioni fieristiche;
- b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;
- c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e visitatori;
- d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici , storici, artistici, e ambientali;

e) della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

Il riconoscimento o la conferma della qualifica e quindi l'ammissibilità della manifestazione è comunque sempre subordinata ad una valutazione da parte della Giunta Comunale della sussistenza dell'interesse pubblico allo svolgimento della manifestazione, in relazione agli elementi sopra indicati ed altri quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il periodo di svolgimento, la durata, la compatibilità della manifestazione e dei prodotti trattati con i valori culturali, religiosi, paesaggistici, ambientali che il territorio e la Città di Assisi esprimono, con le esigenze della viabilità, sicurezza urbana, salute e quiete pubblica, con il tessuto commerciale esistente e altre manifestazioni già in calendario.

Il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali contiene i seguenti dati:

1. soggetto organizzatore della manifestazione,
2. denominazione ufficiale;
3. luogo di effettuazione;
4. tipologia e qualifica territoriale,
5. settori merceologici interessati;
6. data di inizio e fine della manifestazione.

Non possono essere effettuate nel territorio comunale manifestazioni non inserite nel calendario comunale.

Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze pervenute e riconosciute.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riconoscimento o conferma della qualifica della manifestazione, da presentare sul modello predisposto dalla Regione con "Allegato B" DGR n. 1825/2014 deve indicare:

- a) la documentazione comprovante la natura giuridica del soggetto organizzatore della manifestazione fieristica;
- b) la sede dell'organizzatore, con precisazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di telefax nonché di sito internet e di posta elettronica qualora disponibili;
- c) la sede di svolgimento della manifestazione, le previste dimensioni dell'area ed i servizi forniti;
- d) la documentazione relativa al titolo per la disponibilità e l'utilizzo dell'area espositiva;
- e) l'esatta denominazione della manifestazione fieristica;
- f) la qualifica proposta per la manifestazione (fiera generale, fiera specializzata, mostra mercato o esposizione);
- g) il periodo di svolgimento;
- h) i settori merceologici interessati;
- i) il regolamento della manifestazione che dovrà contenere:

- il numero dei posteggi riservati alle attività del territorio comunale nel rispetto delle quote riportate all'art. 5;
 - le modalità di avviso annuale alla generalità degli interessati delle regole per la partecipazione alla iniziativa. L'avviso dovrà essere dato, per ogni edizione, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data della manifestazione e dovrà essere tale da consentire la massima conoscenza agli operatori;
 - le modalità per la presentazione delle domande ed i termini di scadenza che non potrà essere superiori a 30 giorni dalla data della manifestazione;
 - l'impegno a trasmettere l'avviso ufficiale e definitivo all'Ufficio Attività Economiche del Comune di Assisi almeno 60 giorni prima della data fissata per la manifestazione ;
 - l'importo della prevista tassa di iscrizione, della prevista quota di partecipazione degli espositori alla manifestazione (ovvero il prezzo unitario di affitto dell'area espositiva), nonché i previsti prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori;
- j) un piano finanziario dettagliato, con l'indicazione degli eventuali contributi di enti o di privati;
- k) la dichiarazione concernente la presa d'atto di quanto previsto dall'art. 61 c.4 L.R. n. 10/14, in base al quale "La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione la relativa documentazione sarà acquisita dal Comune prima dello svolgimento della manifestazione stessa";
- l) la scheda compilata di rilevazione dati sull'eventuale edizione precedente (Allegato C DGR 1825/2014).

ART. 10 RESPONSABILITA'

L'organizzatore risponde direttamente verso il Comune di qualsiasi danno a persone o cose che si verifichi, in connessione diretta od indiretta, con la realizzazione della manifestazione fieristica; in particolare dovrà ripristinare a proprie spese gli eventuali danni arrecati al suolo pubblico.

ART. 11 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SVOLGIMENTO

Il suolo pubblico utilizzato quale sede espositiva dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'organizzatore, dopo la chiusura della manifestazione, ad una adeguata pulizia, nonché alla rimozione dei rifiuti.

E' fatto altresì obbligo, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti.

Art. 12 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non concedere, senza alcun obbligo di indennizzo, la concessione di occupazione di suolo pubblico, oltre che per motivi di interesse pubblico, anche per l'inottemperanza all'obbligo di cui all'articolo che segue e comunque in caso di inosservanza della disciplina stabilita nel presente regolamento o nel regolamento della manifestazione.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di revocare, o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, la concessione di occupazione di suolo pubblico, qualora la manifestazione non rispetti le norme del presente regolamento, o del regolamento della manifestazione stessa o comunque per ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse.

ART. 13 NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione del regolamento così modificato – edizioni mercatini anno 2016, i termini per la pubblicazione dell'avviso agli operatori ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 9 lett. i) sono ridotti rispettivamente a 15 e 10 giorni”.

ART. 14 SANZIONI

La violazione delle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, di disciplina igienico sanitaria, di polizia stradale, locale e di ornato è sanzionata secondo quanto previsto dalle relative norme di legge e regolamenti comunali.